

Statuto
"Centro del Mediterraneo – ONLUS"

Art. 1 - Denominazione

E' costituita l'Associazione denominata "Centro del Mediterraneo - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale", in seguito chiamata per brevità "Associazione", con sede legale ad Agrigento.

L'Associazione è apolitica, apolitica, aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.

L'Associazione è disciplinata dagli art. 36 e segg. del codice civile nonché del presente statuto

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e seguenti del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 l'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art. 2 - Scopi

L'Associazione opera nella beneficenza; tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico; tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente; promozione della cultura e dell'arte; tutela dei diritti civili.

Per il perseguimento, in via esclusiva, di finalità di solidarietà sociale l'Associazione promuove:

- *attività culturali*: convegni, conferenze, mostre tematiche, dibattiti, proiezioni di film e documentari, concerti;
- *attività di ricerca*: studi, progetti e ricerche;
- *attività di servizio*: azioni dirette alla tutela di minoranze culturali, alla difesa di diritti individuali, alla salvaguardia di luoghi e manufatti di rilevanza culturale, storica o ambientale;
- *attività divulgative*: interventi didattici finalizzati, seminari per educatori, insegnanti, operatori sociali e dell'informazione;
- *attività ludiche*: feste, tornei, riunioni conviviali;
- *attività editoriali*: pubblicazione di un bollettino, degli atti di convegni, delle risultanze di studi e ricerche compiute o promosse, di materiale didattico e formativo, anche nei formati audiovisivo o multimediale.

L'Associazione è fortemente europeista. Si propone di essere un punto di convergenza tra le culture dei diversi Paesi della Comunità Europea favorendo la crescita di un' Europa delle persone e non solo delle Nazioni.

L'Associazione vuole promuovere inoltre l'integrazione tra le diverse culture che si incontrano nel Mediterraneo, fermi restando i principi di dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza e giustizia, riconosciuti e tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell' Unione europea ed i principi ispiratori, sanciti e tutelati dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

L'Associazione ha come logo una linea che rappresenta le coste del Mar Mediterraneo, che unisce popoli di diverse etnie, lingue e religioni.

L'Associazione non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10 - comma 5 - del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'ente saranno disciplinati da un regolamento di amministrazione che sarà approvato da parte dell'Assemblea dei Soci.

Art. 3 - Soci

Sono Soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, associazioni ed enti pubblici e privati. Sono Soci dell'Associazione i fondatori e coloro i quali ne fanno richiesta scritta e la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo.

Le persone giuridiche sono rappresentate presso l'Associazione dal proprio legale rappresentante ovvero da persona da esso delegata.

I Soci maggiorenni hanno diritto di voto nell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e possono essere eletti alle cariche sociali.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

I Soci si dividono nelle seguenti categorie:

- *Soci ordinari*: che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
- *Soci sostenitori*: con quota annuale non inferiore al doppio della quota stabilita per i Soci ordinari;
- *Soci onorari*: a carattere vitalizio, esonerati dal versamento di quote annuali;
- *Soci fondatori*: che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- *Soci aggregati*: familiari di Soci (o comunque legati da vincolo d'unione), ovvero studenti o minorenni associati per collaborare a specifici progetti, per i quali si applica una quota annuale pari alla metà di quella stabilita per i Soci ordinari.

Altre categorie sociali possono essere istituite e regolate dall'Assemblea.

Su proposta del Consiglio Direttivo l'Assemblea può eleggere Soci Onorari: personalità distinte per particolari meriti secondo le finalità dell'Associazione; per questa elezione è necessaria la maggioranza dei due terzi dei presenti. I Soci Onorari, pur facendo parte dell'Associazione, non godono dei diritti e non rispondono dei doveri propri dei Soci effettivi.

I Soci o enti e società possono contribuire al finanziamento dell'Associazione mediante contributi volontari

Art. 4 - Criteri di ammissione e di esclusione dei Soci ordinari

L'ammissione dei Soci ordinari decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo che esamina le domande degli aspiranti Soci; l'esame dell'istanza e la conseguente deliberazione deve avvenire nel corso della prima seduta successiva alla data di presentazione.

Alla deliberazione assunta in senso positivo fa seguito l'iscrizione nel registro dei Soci.

I Soci cessano di appartenere all'Associazione:

- per dimissioni volontarie;
- per decesso;
- per esclusione;
- indegnità causata da comportamenti contrari alle finalità dell'Associazione.

Contro il diniego all'iscrizione tra i Soci è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci che decide sull'argomento nella prima riunione convocata.

Il regolamento di amministrazione disciplina i casi di esclusione e le modalità di assunzione della deliberazione di esclusione da parte del Consiglio Direttivo nonché la conseguente comunicazione all'interessato. Contro la delibera di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Le decisioni dell'Assemblea dei Soci e del Collegio dei Garanti sono definitive ed inappellabili.

Art. 5 - Diritti e doveri dei Soci

I Soci ordinari sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale; i Soci possono, inoltre, essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con un contributo in denaro.

La quota associativa ed il contributo a carico dei Soci non hanno carattere patrimoniale ed sono deliberati dall'Assemblea convocata per l'approvazione del documento di programmazione economica.

Ogni socio ha il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo);
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Ogni socio è obbligato:

- ad osservare le norme del presente statuto, del regolamento nonché le deliberazioni adottate dagli organi di amministrazione;
- a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Tutti i Soci maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per il rinnovo delle cariche sociali. In sede di Assemblea ogni socio ha diritto ad un voto.

Art. 6 - Patrimonio e mezzi finanziari

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili conferiti all'atto della costituzione ed in esso risultanti.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- * acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a titolo di incremento del patrimonio,
- * lasciti e donazioni con destinazione vincolata,
- * sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.

E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

L'Associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) quote associative,
- b) rendite patrimoniali,
- c) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private,
- d) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio,
- e) attività marginali di carattere commerciale e produttivo, manifestazioni, mostre e mercati artigianali;
- f) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.
- g) finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 7 - Bilancio

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo predisponde il rendiconto economico che deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile di ogni anno.

Il rendiconto predisposto dal Consiglio Direttivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere consultato da ogni associato.

L'Assemblea può incaricare il Consiglio Direttivo di predisporre entro il 31 ottobre di ogni anno un documento di programmazione economica che sarà comunque privo di valore autorizzativo; anche in questo caso il documento di programmazione economica dovrà essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro il 31 dicembre.

Il documento di programmazione economica predisposto dal Consiglio Direttivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere consultato da ogni associato.

E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge e comunque nel rispetto dell'art. 10 - comma 6 - del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 8 - Organi

Sono organi dell'Istituzione:

- * L'Assemblea dei Soci,
- * Il Consiglio Direttivo,
- * Il Presidente,
- * Il Vice Presidente,
- * Il Segretario

Possono inoltre essere costituiti, secondo le modalità previste nel regolamento di amministrazione dell'Associazione, i seguenti organi di controllo e di garanzia:

- il Collegio dei revisori;
- il Collegio dei Garanti.

Art. 9 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo deliberante principale dell'Associazione ed è costituita da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote associative conformemente a quanto previsto nel regolamento di amministrazione.

L'Assemblea dei Soci costituisce luogo di confronto atto ad assicurare la corretta gestione dell'Associazione attraverso la partecipazione di tutti i Soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, secondo le modalità previste nel regolamento di amministrazione, almeno una volta all'anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata mediante comunicazione agli interessati effettuata secondo le modalità previste nel regolamento di amministrazione.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei Soci, in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea in prima e in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle decisioni assembleari deve essere data pubblicità ai Soci mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale secondo i tempi ed i modi stabiliti nel regolamento di amministrazione.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- eleggere il Consiglio Direttivo;
- approvare il regolamento di amministrazione;
- approvare il documento di programmazione economica ed il rendiconto economico;
- approvare l'importo annuale delle quote associative,
- determinare annualmente le linee di sviluppo delle attività dell'Associazione,
- approvare la relazione annuale sulle attività;
- approvare i verbali delle proprie sedute;
- eleggere il Collegio dei Revisori;
- eleggere il Collegio dei Garanti;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 20;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione come specificato al successivo articolo 20.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione che è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea; il segretario dovrà coadiuvare il Presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta.

Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal segretario ed approvato dall'Assemblea secondo le modalità stabilite nel regolamento di amministrazione.

Art. 10 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti; nel regolamento di amministrazione sono indicati i tempi e le modalità in relazione ai quali l'assemblea dell'Associazione stabilisce il numero dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si insedia su convocazione del Presidente uscente.

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione ed all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

Compete al Consiglio Direttivo:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- approvare l'importo annuale delle quote associative,
- eleggere il presidente dell'Associazione;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- elaborare il rendiconto economico;
- elaborare il documento di programmazione economica ed il programma di attività da realizzare;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti Soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e/o di urgenza;
- predisporre la determinazione della quota annuale da versare da parte dei Soci.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno 2/3 dei Soci in regola con il versamento delle quote sociali e con le modalità stabilite nel regolamento di amministrazione.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza; in caso di parità nella votazione il voto del Presidente è discriminante.

I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente.

Art. 11 - Decadenza e cessazione dei consiglieri

In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di uno dei componenti il Consiglio Direttivo, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso ai candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei Soci.

I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

Art. 12 - Adunanze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si raduna almeno due volte l'anno per la predisposizione del documento di programmazione economica e per l'approvazione del rendiconto economico; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri; la richiesta dei Consiglieri deve essere indirizzata al Presidente dell'Associazione che provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo entro i termini e con le modalità stabilite nel regolamento di amministrazione.

Le adunanze sono indette con invito scritto, in formato digitale, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi agli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.

In prima convocazione il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti in carica. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei componenti in carica.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

Art. 13 - Deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche, le votazioni relative a persone fisiche hanno sempre luogo a voto segreto.

In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente.

Il Segretario dell'Associazione provvede alla stesura del verbale dell'adunanza; in caso di assenza od impedimento del segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.

Il verbale dell'adunanza è firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di affari correnti afferenti all'amministrazione dell'Associazione.

Art. 14 - Presidente

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, nella seduta di insediamento e a scrutinio segreto a maggioranza di voti dei presenti, tra i membri del Consiglio Direttivo medesimo. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Nella stessa seduta di insediamento e con le stesse modalità viene eletto il Vice Presidente dell'Associazione.

La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi previa deliberazione favorevole del Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Compiti del Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci;
- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci;
- e) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- f) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto;
- g) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo entro il termine improrogabile di 15 (quindici) giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

Art. 16 – Segretario

1. Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei Soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
- è a capo del personale.

Art. 17 - Collegio dei revisori

L'assemblea può eleggere un Collegio dei revisori composto da tre Soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei revisori ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Per l'assolvimento del proprio mandato i revisori hanno libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell'Associazione.

Le modalità di nomina dei revisori ed il funzionamento del collegio sono disciplinate dal regolamento di amministrazione dell'Associazione.

L'incarico di revisore è gratuito fatta eccezione per le spese direttamente sostenute per l'assolvimento dell'incarico.

Art. 18 - Collegio dei Garanti

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i Soci ovvero tra i Soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio dei Garanti formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro sessanta giorni dalla nomina.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Art. 19 - Modifica statuto e scioglimento dell'Associazione

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei Soci.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci, dall'Assemblea straordinaria dei Soci convocata con specifico ordine del giorno.

Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai Soci.

Art. 20 – Durata delle cariche

Tutte le cariche hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 21 – Quota sociale

La quota associativa a carico dei Soci è fissata dal Consiglio Direttivo. Essa è annuale; non è frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di Socio.

I Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 22 – Mezzi di informazione

Per tenere informati i Soci circa le attività dell'Associazione e per promuovere l'Associazione stessa, a cura del Segretario deve essere creato un sito web, che sarà anche l'Albo ufficiale di informazione tra i Soci e tra l'Associazione e la società.

Art. 23 - Norme generali

Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dal Codice Civile e dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.